

STATUTO

ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARBONERA TV VIA CARDINAL
CALLEGARI 32

Numero REA: TV - 215080

Codice fiscale: 02507670269

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B

AL REP.N. 1501 RACC.N. 1327

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ALTERNATIVA AMBIENTE

(Società cooperativa spa a mutualità prevalente)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata "ALTERNATIVA AMBIENTE Cooperativa sociale".

La cooperativa ha sede nel Comune di Carbonera.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:

A) Attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della Legge 381/91 e dell'art. 2 lett a) della Legge Regionale 23/2006;

B) Mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lett. b) dell'art. 1 della Legge 381/91 e di cui alla lett. b) della Legge Regionale 23/2006.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, inoltre, essendo disciplinata secondo il principio della mutualità, non ha fini di speculazione privata ed ha anche per scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione

lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Inoltre, ed a qualsiasi fine:

Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, i seguenti servizi alla persona (come definiti dalla L.R. 23/2006 e delibere applicative)

In particolare potrà svolgere, tramite personale abilitato a somministrare le singole prestazioni:

Servizi per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto A) del presente statuto (servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della Legge 381/91):

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di accompagnamento al lavoro, gestione tirocini, anche presso aziende esterne ed enti pubblici, di persone detenute (anche all'interno degli istituti di pena), ex detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione, soggetti con patologia psichiatrica e/o dipendenze, disabili fisici e intellettivi, immigrati, stranieri richiedenti protezione internazionale e persone che vivono in situazione di marginalità sociale.

Progettazione e gestione di servizio abilitativo e riabilitativo, formativo e di socializzazione occupazionale diurno rivolto a detenuti (anche all'interno degli istituti di pena), ex detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione, soggetti con patologia psichiatrica e/o dipendenze, disabili fisici e intellettivi e persone che vivono in situazione di marginalità sociale.

Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo.

Promozione e organizzazione nell'ambito sociosanitario e scolastico di interventi psicoeducativi con connotazione formativa, informativa, preventiva, di abilitazione e riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori,

nella valorizzazione delle potenzialità di crescita.

Consulenza psicologica.

Progettazione e gestione di servizi residenziali (comunità alloggio estensive, gruppi appartamento, comunità di tipo familiare e strutture affini) di accoglienza e socializzazione rivolti a detenuti (anche all'interno degli istituti di pena), ex detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione, soggetti con patologia psichiatrica e/o dipendenze, disabili fisici e intellettivi, richiedenti asilo e persone che vivono in situazione di marginalità sociale.

Progettazione e gestione di servizio terapeutico rivolto a soggetti con patologia psichiatrica e/o dipendenza (comunità terapeutica).

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione in proprio e presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo e Centri diurni e presso altre strutture assistenziali pubbliche e private e per anziani e disabili autosufficienti e non.

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di fisiokinesiterapia, di animazione, di educazione fisico-motoria e di riabilitazione in genere.

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare.

Svolgimento delle attività comprese nel mansionario infermieristico D.P.R. 14 marzo 1974 n. 255 e successive modifiche e integrazioni, nel mansionario socio-sanitario D.M. 10 febbraio 1984 art. 1 e punto 4.7 Regolamento Regionale n. 8/1984.

Assistenza infermieristica e/o medica in manifestazioni sportive, sociali, culturali e di altro tipo, sia diurne che notturne.

Assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati.

Preparazione e somministrazione di diete.

Attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza e quant'altro.

Progettazione e gestione dei servizi sanitari quali:

- a. Gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice HRSA;
- b. Gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lunga degenza, riabilitazione);
- c. Gestione diretta o tramite cooperative socie di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici di gruppo e di medicina integrata, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratori di tutti i tipi (ad esempio: sangue, urine, feci, etc);
- d. Gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio;
- e. Servizi di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lunga degenza e di assistenza post operatoria;
- f. Gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI):

a. ADI - A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria, b. ADI - B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria, c. ADI - C assistenza domiciliare programmata sanitaria, d. ADI - D assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative), e. ADI - E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria), f. ADI - F con intervento socio-assistenziale, g. Gestione ed erogazione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a quelle strutture attrezzate all'uopo per la medicina d'urgenza; h. Gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambulatori di servizi sanitari e riabilitativi; i. Attività affini. Gestione e organizzazione di RSA, CTRP, CEOD, Case di riposo, Centri Diurni per anziani e disabili e strutture affini; Consulenza e/o progettazione di RSA, Centri Diurni e Case di riposo per anziani e disabili, auto e non autosufficienti; strutture assistenziali in genere e di ergoterapia e di lavoro guidato per categorie sociali deboli con Enti pubblici, privati e in proprio; Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, informagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap ed immigrati; gestione di case per ferie. Organizzazione diretta e gestione in convenzione di corsi di attività motoria, di ginnastica correttiva, di base e ludistica, motoria. Progettazione e gestione servizi di asilo nido, nido famiglia, nido aziendale, assistenza e baby-sitting ai bambini, servizi di assistenza postscolastici in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa dei genitori. Progettazione e gestione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento a favore di minori, portatori di handicap, anziani e persone con patologia psichiatrica e/o dipendenze, in forma domiciliare, residenziale, ospedaliera o anche presso i soggiorni temporanei e/o climatici. Promozione, nell'ambito delle disposizioni vigenti e usufruendo di particolari concessioni, della costruzione di abitazioni a proprietà divisa ed indivisa, anche in co-housing. Percorsi formativi alternanza scuola-lavoro Percorsi psico-educativi per minori in abbandono scolastico. Promozione di attività di educazione e sensibilizzazione e consulenza psicoeducativa. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale e della gestione dei rifiuti. Progettazione, gestione ed erogazione attività di formazione aggiornamento e riqualificazione professionale, nonché attività di orientamento professionale, scolastico, lavorativo avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla cooperativa. Promozione ed istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa.
--

Realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa. Organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni.

Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo.

Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 punto a) del presente statuto.

Le attività suddette possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione Veneto, Enti Pubblici, Enti Pubblici economici, Enti privati, Nazionali ed Internazionali.

In collegamento funzionale delle attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto quello di gesti re stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo:

b) Servizi per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 punto B) del presente statuto (svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lett. b) dell'art. 1 della Legge 381/91):

- 1) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi formativi - riabilitativi occupazionali, servizi di inserimento lavorativo rivolti a soggetti svantaggiati, diversamente abili, persone con disagi diversi e categorie sociali deboli, ceod, centri di lavoro guidato e accompagnamento al lavoro, etc.. Le attività di cui sopra possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione Veneto, Enti Locali, enti economici, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
- 2) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di raccolta, trasporto, trattamento, separazione, recupero, stoccaggio, valorizzazione e commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.
- 3) Progettazione, gestione di impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento rifiuti.
- 4) Progettazione, gestione e guardiania di centri di raccolta di materiali di scarto nonché di attività di stoccaggio e trasformazione dei materiali provenienti dal recupero.
- 5) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di pulizia di mercati rionali e piazze, vuotatura cestini, spazzamento manuale/ meccanico, lavaggio strade.
- 6) Progettazione, realizzazione, gestione e guardiania di impianti per il trattamento o recupero di rifiuti.
- 7) Progettazione, realizzazione, gestione e guardiania di impianti per il trattamento e la depurazione delle acque.
- 8) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di conferimento rifiuti ospedalieri ed affini.
- 9) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di censimento utenze, consegna e ritiro contenitori adibiti alla raccolta differenziata.
- 10) Progettazione e gestione di servizi di raccolta differenziata per eventi pubblici e manifestazioni.

- 11) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di spurgo pozzi neri, canali, fossati, attraversamenti e caditoie.
- 12) Progettazione e gestione di servizi di rilevamento dati e analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, merceologiche, statistiche e ricerche nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale.
- 13) Bonifica di siti contaminati e recupero aree degradate.
- 14) Progetti di raccolta e riuso a fini benefici dei rifiuti
- 15) Sgombero, trasporto, trasloco e stoccaggio restauro e commercializzazione di componenti d'arredamento e ogni altro materiale.
- 16) Servizi di volantinaggio e recapito materiale informativo, stampa periodica e documenti.
- 17) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di facchinaggio.
- 18) Allestimento strutture per manifestazioni ed eventi, logistica e magazzino beni, anche presso aziende esterne
- 19) Trasporto in conto proprio e conto terzi.
- 20) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di trasporto persone ed attività di trasporto scolastico, compresa l'assistenza.
- 21) Servizio di noleggio mezzi di trasporto, macchine operatrici e attrezzature diverse.
- 22) Progettazione e gestione di servizi di censimento, inserimento dati, archiviazione/digitalizzazione documenti, gestione archivi cartacei, informatici ed affini.
- 23) Servizio di riparazione, manutenzione, revisione, lavaggio e commercializzazione di veicoli, macchine ed attrezzature comprese le attività connesse in forma diretta e in appalto o convenzione con Enti pubblici o privati in genere.
- 24) Servizio di trasporto prodotti alimentari di qualsiasi tipo e origine.
- 25) Fornitura, realizzazione, installazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- 26) Progettazione, realizzazione, commercializzazione e manutenzione software sia proprio che di terze parti; progettazione, commercializzazione e manutenzione di parti e sistemi hardware.
- 27) Progettazione, gestione e erogazione servizi contabili e amministrativi anche per conto terzi.
- 28) Servizi di consulenza forestale e ambientale, amministrativo, legale, medico-legale, socio-assistenziale e sanitaria, di gestione di appalti pubblici e privati, servizi riabilitativi o connessi alle attività della cooperativa.
- 29) Progettazione, gestione ed erogazione di servizi cimiteriali. Progettazione, gestione ed erogazione di reti di illuminazione votiva. Trasporto resti mortali. Gestione forno crematorio.
- 30) Progettazione e gestione di servizi di pulizia e sanificazione civile e industriale, in ambito pubblico e privato; sanitario e alimentare.
- 31) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di lavanderia, stireria, anche con ritiro e consegna a domicilio, guardaroba e rammendo.
- 32) Progettazione, gestione di mense, centri di cottura e ristorazione alberghiera e agriturismo. Progettazione, gestione ed erogazione servizi di ristorazione collettiva, distribuzione pasti, pasticceria e panificazione, trasformazione alimenti e catering.
- 33) Gestione e conduzione di bar, edicole, cartoleria, negozi e distributori

automatici di alimentari, prodotti biologici e acqua, spacci di enti pubblici e privati. Gestione di negozi per la promozione, commercializzazione e vendita di vari prodotti con particolare attenzione a quelli realizzati dalle cooperative sociali.

34) Gestione di negozi per la promozione, commercializzazione e vendita di vari prodotti, con particolare attenzione a quelli realizzati dalle cooperative sociali.

35) Progettazione e gestione di aree sosta camper, agricamping e attività similari;

36) Progettazione ed erogazione servizi di gestione e guardiana di edifici, parcheggi auto, aree, parchi, strutture sportive, ricreative e culturali pubbliche e private.

37) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di portineria, centralino, vigilanza e sorveglianza, guardiana e custodia di edifici, sale, mostre, aree, parchi, strutture sportive, ricreative e culturali pubbliche e private.

38) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione impianti elettrici civili e industriali, im pianti antifurto, antincendio, di trasmissione fonia e dati, fotovoltaici, di climatizzazione, parafulmine, radiotelevisivi, installazione antenne, sistemi di videosorveglianza installazione apparecchiature elettriche, di telecomunicazione ed elettroniche in genere.

39) Commercializzazione e vendita di materiale ed apparecchiature elettriche ed elettroniche.

40) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica.

41) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti idraulici civili e industriali, impianti antincendio, gas, aria compressa, di aspirazione, climatizzazione e solari.

42) Progettazione e realizzazione opere edili civili e industriali.

43) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti civili ed industriali, edifici pubblici e privati.

44) Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti, servizi ed iniziative varie in un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, ambientale.

45) Progettazione, produzione, assemblaggio, disassemblaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti finiti o semilavorati.

46) Gestione attività di falegnameria, progettazione, produzione e commercializzazione dei manufatti.

47) Progettazione, realizzazione, assemblaggio e manutenzione di contenitori anche volti alla raccolta differenziata.

48) Gestione di laboratori di grafica, tipografia, serigrafia, copisteria, cartotecnica, rilegatoria, sartoria.

49) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione servizi di manutenzione verde pubblico e privato.

50) Progettazione, realizzazione, gestione di parchi e giardini, aree verdi aiuole, impianti sportivi, aree cimiteriali e strutture adibite alla viabilità, di proprietà pubblica o privata.

51) Progettazione, realizzazione, manutenzione, commercializzazione, arredi urbani e attrezzature ludiche.

52) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione impianti di irrigazione in parchi e giardini.

53) Progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione servizi di sfalcio erbe acquatiche, spurgo e ricalibratura canali e fossati, escavazione nuovi canali. 54) Servizi di escavazione e movimento terra. 55) Progettazione, gestione ed erogazione servizi di trattamento fitosanitario, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione, diserbo chimico in aree pubbliche e private. 56) Progettazione, realizzazione, gestione e guardiania impianti di compostaggio, compresa la commercializzazione delle materie prime derivate (ammendate compostato verde ed affini) 57) Gestione vivai, compresa la produzione e la commercializzazione delle piante. 58) Realizzazione opere di riforestazione, ripristino e bonifica aree boschive, parchi e aree degradate e lavori forestali in genere. 59) Trasformazione, trasporto in conto proprio e commercio all'ingrosso di tutti i prodotti della lavorazione: legna in tronchi o in pezzi già tagliati, triturato di ramaglia, cippato, ramaglie in genere ed affini. 60) Conduzione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle culture e dalle attività suddette. 61) Allevamento e vendita animali da cortile privilegiando l'orientamento biologico. 62) Acquisto, assunzione in affitto od in qualsiasi forma, ottenimento in concessione di cave, terreni mal coltivati o incolti, per coltivarli normalmente a conduzione unita o anche a conduzione divisa tra i propri soci ma anche con unità di indirizzo culturale ed amministrativo determinato dalla Cooperativa e con adozione dei processi e delle culture già convenienti ai fini sociali. 63) Servizi di protezione civile e assistenza nella gestione di eventi calamitosi. 64) Servizi di lettura contatori di gas, acqua, metano e utenze in genere. La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

A) Con riferimento al raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 punto A) del presente statuto:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa previsti per il raggiungimento dello scopo sociale di cui

all'art.

3 punto A) del presente statuto e cioè servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della Legge 381/91;

B) Con riferimento al raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 punto B) del presente statuto:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, comprese le persone che si trovino in una situazione di svantaggio sociale di cui all'art. 4 della legge 381/91 e soggetti deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

C) Con riferimento al raggiungimento agli scopi sociali di cui all'art. 3 punto A) e B) del presente statuto:

1) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti la possibilità di finanziamento, sostenimento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma terzo, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.

9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

A - l'impossibilità, sotto il profilo economico e finanziario, di sostenere l'onere del suo inserimento nell'impresa;

B - il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;

C - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio ad una delle altre categorie di soci deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-Lavoratore/prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e le specifiche competenze possedute;
- d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato contenuta negli art. 38 e 39 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrato.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

A - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

B - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

C - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,82= (venticinque/82).

Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale della cooperativa, formatosi in vigenza delle norme del precedente Statuto sociale; il regolamento interno provvederà alla eventuale ristrutturazione o diversa articolazione di detto valore.

Il numero delle azioni di ciascun socio può essere rapportato alla quantità dei suoi apporti di lavoro e/o delle sue esigenze di servizi, e viene determinato secondo quanto stabilito dal regolamento.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma primo, codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i

requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
3. nel caso di socio lavoratore o prestatore, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
4. nel caso di socio lavoratore o prestatore, il cui rapporto di lavoro, subordinato, di lavoro autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
5. nel caso di socio volontario, la cui attività di volontariato sia cessata in modo definitivo;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, mail o P.E.C..

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione e risoluzione del rapporto di lavoro)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel

versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 2286 e 2288, comma primo, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperi alle decisioni compromissorie degli art. 38 e 39 dello Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, mail o P.E.C..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli art. 38 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi di questo articolo sotto riportati.

Per i soci con rapporto di lavoro subordinato il loro rapporto di lavoro si risolve in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

Salvo nei casi previsti sopra previsti o nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, assunzione presso diverso datore di lavoro, mancato superamento del periodo di prova, ovvero nel caso in cui comunque sussista l'impossibilità oggettiva di ricostituire il rapporto di lavoro, l'esclusione del singolo socio non può essere deliberata prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro oppure, in caso di procedura di licenziamento cd collettivo, prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Per i soci con rapporto di lavoro non subordinato i contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

Il socio lavoratore non subordinato può essere escluso se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per giusta causa o per recesso da parte del socio.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno

diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5, e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2535 codice civile.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso delle azioni, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,82= (venticinque/82) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 20 (venti) azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della cooperativa.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

A) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, spedita ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante posta elettronica ordinaria o P.E.C. trasmessi ai soci sempre almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o P.E.C..

Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana. L'avviso di convocazione può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero su un quotidiano locale. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle modalità di convocazione stabilite nei commi precedenti di questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma secondo del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria, all'occorrenza, delibera un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

Con riferimento alle nomine dei consiglieri del Consiglio degli Amministratori, è facoltà dell'assemblea ordinaria deliberare uno specifico regolamento che disciplini, la tempistica e modalità di presentazione delle candidature, la modalità di nomina e i requisiti dei candidati amministratori.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), codice civile, per l'autorizzazione

di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 codice civile, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto, come appresso specificato.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

B) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli Amministratori sono nominati per numero 3 (tre) esercizi societari o per il minor periodo stabilito dall'assemblea che li nomina e rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo. Gli amministratori possono essere rieletti.

Essi decadono tutti alla scadenza naturale dell'intero organo amministrativo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Come previsto dal D.Lgs. 112/2017 non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro, che siano soci della cooperativa sociale.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata (anche raccomandata a mano), e-mail ordinaria o P.E.C. da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo

telegramma o PEC, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

C) COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 32(Organo di controllo)

Ove necessario ai sensi di legge, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, composto nei termini di legge.

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi di legge.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La presenza alle riunioni dell'organo di controllo può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 33 (Revisione legale dei conti)

In alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ovvero su deliberazione dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dall'organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

Il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 34 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale dei soci cooperatori;

dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;

dalla riserva straordinaria;

dalle riserve indivisibili.

Art. 35 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 legge 59/1992;

ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;

un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 37;

il rimanente alle riserve indivisibili. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure riserve divisibili tra i soci non cooperatori se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità

prevalente.

Art. 36 (Trattamento Economico del lavoratore)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 37 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la destinazione di una parte dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo Regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
erogazione diretta;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni di sovvenzione;

emissione di obbligazioni;

emissione di strumenti finanziari;

mediante ogni altra forma prevista dalla legge e/o deliberata dall'Assemblea.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

la qualifica/professionalità;

i compensi erogati;

la tipologia del rapporto di lavoro;

la produttività;

la quantità di servizi usufruiti e pagati;

il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 38 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 o altra normativa di legge in materia.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art. 39 (Clausola Arbitrale)

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nell'art. 38, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Treviso, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutatosi a norma di legge;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO MARCO TOFFOLI - FEDERICO DI BELLA - NOTAIO L.S.